



**SETTORE PATRIMONIO  
COMUNE DI GELA**

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE AREE  
VERDI PARCHI GIOCO E FONTANE PUBBLICHE**

**Approvate con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 24 febbraio 2020**

## **Art.1 – Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti adottanti;

2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico - paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

3. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

## **CAPITOLO I ADOTTA UNA FONTANA**

### **Art.- 2 Modalità di affidamento**

1. L'Affidamento in adozione delle fontane pubbliche è attivato mediante specifico bando emanato dal Comune, in cui sono precisati i termini e i vincoli per la partecipazione.

2. L'assegnazione in adozione, previa specifica istruttoria da parte dell'ufficio comunale competente, avverrà sulla base della valutazione della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.

3. Il rapporto di collaborazione tra il Comune e i soggetti adottanti sarà disciplinato da una apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta comunale.

4. La convenzione deve essere accompagnata da un verbale di consegna della fontana, in cui deve risultare la condizione dello stato di fatto.

#### **Art.3 - Oggetto degli interventi**

1. Gli interventi periodici richiesti per mantenere la fontana pulita e per evitarle danni sono di tipo ordinario e

prevedono:

A) Settimanale:

a) pulizia superficiale della fontana;

b) pulizia di griglie e filtri;

c) controllo generale dello stato e del funzionamento della fontana.

B) Tre volte l'anno o al bisogno:

a) svuotamento totale per effettuare la pulizia approfondita delle superfici interne ed esterne;

b) smontaggio e pulizia di griglie e filtri;

c) pulizia degli ugelli.

2. Tutti i materiali e prodotti occorrenti - tra cui riparazioni o sostituzioni e la somministrazione di prodotti biologici

antialghe, rimangono a carico dei soggetti adottanti.

3. Tutti gli interventi di tipo straordinario - tra cui riparazioni o sostituzioni - e quelli non espressamente stabiliti dalla convenzione rimangono a carico del Comune.

#### **Art.-4 Oneri a carico dei soggetti adottanti**

1. I soggetti adottanti prendono in consegna la fontana pubblica a loro assegnata, impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3.

2. Il servizio viene fornito con continuità e a titolo gratuito, secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.

3. La fontana adottata dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. L'adottante non potrà effettuare allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione del Comune.

5. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Comune.

6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.

7. Nel caso in cui durante l'esecuzione del servizio vengano rilevati o provocati danni di qualsiasi natura, l'adottante dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

8. Nell'area oggetto di convenzione per tutta la durata della stessa, non è consentita la collocazione dei seguenti manufatti:

- Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativo-pubblicitari del soggetto adottante;

## **CAPITOLO II ADOTTA UN PARCO GIOCHI**

### **Art.5 - Modalità di affidamento.**

1.L'affidamento in adozione dei parchi giochi pubblici è attivato mediante specifico bando e/o manifestazione di interesse emanato dal Comune, in cui sono precisati i termini e i vincoli per la partecipazione.

2.L'assegnazione in adozione, previa specifica istruttoria da parte dell'Ufficio comunale competente, avverrà sulla base della valutazione della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.

3.Il rapporto di collaborazione tra il Comune e i soggetti adottanti sarà disciplinato da una apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta comunale.

4.La convenzione deve essere accompagnata da un verbale di consegna del parco giochi, in cui deve risultare la condizione dello stato di fatto.

## **Art. 6 - Oggetto degli interventi**

Gli interventi periodici richiesti per mantenere i parchi giochi e per evitarne danni sono di tipo ordinario e prevedono:

- a) Le attività di manutenzione riguardano esclusivamente le attrezzature e i giochi presenti all'interno del parco, da effettuarsi mediante interventi di pulizia, piccola riparazione, manutenzione ordinaria ed eventuale sostituzione degli stessi, previa intesa con il comune,
- b) Non rientrano tra gli interventi: la cura della recinzione, strade e viali interni ai parchi; la pubblica illuminazione, attività che restano a totale carico dell'Amministrazione comunale che vi provvede direttamente o tramite affidamenti o appalti.
- c) Nell'area oggetto di convenzione per tutta la durata della stessa, non è consentita la collocazione dei seguenti manufatti:

Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativo-pubblicitari del soggetto adottante.

## **Art. 6 Bis- Oneri a carico dell'adottante**

1. I soggetti adottanti prendono in consegna il parco giochi loro assegnato impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6.
2. Il servizio viene fornito con continuità e a titolo gratuito, secondo quanto descritto nell'apposita convenzione.
3. Il parco giochi dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. L'adottante non potrà effettuare allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione del Comune.

5. Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente del parco giochi dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Comune.
6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.
7. Nel caso in cui durante l'esecuzione del servizio vengono rilevati o provocati danni di qualsiasi natura, l'adottante dovrà darne immediata comunicazione al Comune.
8. Nel parco giochi adottato per tutta la durata della convenzione non è consentita la collocazione dei seguenti manufatti:
  - Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informatico/pubblicitari del soggetto adottante.

### **CAPITOLO III - ADOTTA UNA FIORIERA / AIUOLA /GIARDINO**

#### **Art.7 – Aree ammesse**

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono: ⇒ Aree attrezzate; ⇒ Aree di rotatorie e aiuole spartitraffico stradali; ⇒ Aree ubicate nel centro storico; ⇒ Aiuole fiorite; ⇒ Aree verdi generiche.

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione sarà fornito dal competente Ufficio Patrimonio del Comune;

L'elenco sarà soggetto ad aggiornamenti periodici a cura dell'ufficio competente.

Gli elenchi, di cui al comma 2, non sono tassativi.

Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi predisposti dal Comune, previo parere favorevole dell'Ufficio Patrimonio, il quale potrà avvalersi di altri uffici qualora ne ravvisi la necessità.

### **Art.8 – Modalità di affidamento**

1. L'affidamento delle fioriere/aiuole e giardini pubblici è attivato mediante specifico bando emanato dal Comune, in cui sono precisati i termini e i vincoli per la partecipazione.
- 2.L'assegnazione, previa specifica istruttoria da parte dell'Ufficio comunale competente, avverrà sulla base della valutazione della proposta in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.
3. Il rapporto di collaborazione tra il Comune e i soggetti adottanti sarà disciplinato da un'apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta comunale.
- 4.La convenzione deve essere accompagnata da un verbale di consegna della fioriera/aiuola/giardino, in cui deve risultare la condizione dello stato di fatto.

### **Art. 9 - Oggetto degli interventi**

1.Gli interventi periodici richiesti per mantenere a regola d'arte la fioriera/aiuola e giardino sono di tipo ordinario e prevedono:

- taglio dell'erba;
- eliminazione della vegetazione infestante (è vietato il diserbo chimico);
- eliminazione e sostituzione delle piante o dei fiori disseccati;
- messa a dimora di piante o fiori secondo il progetto di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta;
- irrigazioni;
- smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni;
- pulizia dell'area da cartacce, bottiglie, lattine, etc.

2.Tutti i materiali sia vegetali che non e i prodotti occorrenti sono a carico dell'affidatario.

3.Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente comma 1. sono a carico del Comune, salvo quanto diversamente specificato nella convenzione.

4.Nell'area oggetto di convenzione per tutta la durata della stessa, non è consentita la collocazione dei seguenti manufatti:

Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativo- pubblicitari del soggetto adottante;

5.Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;

6.L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

#### **Art. 10 - Oneri a carico dei soggetti affidatari**

I soggetti affidatari prendono in consegna la fioriera/aiuola e giardino pubblico a loro assegnato, impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 9.

Il servizio viene fornito con continuità, secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.

La fioriera/aiuola e giardino adottato dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

L'affidatario non potrà effettuare allestimenti nello spazio affidatogli senza la preventiva autorizzazione dal Comune.

Qualsiasi azione e/o intervento che comporti modifiche significative della situazione preesistente dell'area dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Comune.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui al contratto di sponsorizzazione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari provvedimenti.

Nel caso in cui durante l'esecuzione del servizio vengano rilevati o provocati danni di qualsiasi natura, l'affidatario dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Nell'area oggetto di convenzione per tutta la durata della stessa, non è consentita la collocazione dei seguenti manufatti:

Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativo- pubblicitari del soggetto adottante;

#### **Art.11 – Obblighi**

L'affidatario ha anche il compito di controllare e comunicare al Comune:

- a) la presenza di parassiti e fitopatie a carico del materiale vegetale;
- b) la presenza di eventuali punti luce spenti o mal funzionanti;
- c) problemi inerenti il sistema di distribuzione idrica;
- d)l'eventuale cattivo stato di conservazione degli arredi presenti nell'area;
- e) atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli arredi presenti nell'area;



l'abbandono di rifiuti.

#### **Articolo 12 - Progettazione e attuazione dell'intervento per i giardini.**

A seguito dell'assegnazione del giardino, lo sponsor dovrà presentare all'Amministrazione per l'approvazione definitiva il progetto vero e proprio di sistemazione dell'area su planimetria in scala, nei termini concordati con il Settore di competenza. Il progetto dovrà essere redatto dallo sponsor o da terzi, comunque su commissione dello stesso e deve dare attuazione alle specifiche contenute nel Programma di manutenzione di cui sopra e a quanto indicato nel progetto di massima presentato in sede di offerta. Deve altresì contenere sia il numero sia la posizione esatta in cui saranno posizionati i cartelli informativo-pubblicitari, in relazione alla sicurezza di transito nella viabilità e degli utenti delle aree verdi.

Insieme al progetto deve essere fornito un campione, anche fotografico, del cartello informativo, da realizzarsi a cura e spese dello sponsor. L'investimento di impianto nell'area sponsorizzata dovrà essere concluso, entro sei mesi dalla firma della convenzione. Eventuale ritardo, sarà considerato inadempimento contrattuale ingiustificato. A partire dalla data della firma del contratto della convenzione lo sponsor prenderà a carico l'area e dovrà provvedere a tutte le attività di manutenzione previste per il buon decoro della stessa e con la periodicità indicata nel piano di manutenzione. A conclusione dei lavori di sistemazione/abbellimento, il Comune eserciterà un controllo di conformità al progetto presentato. In caso di difformità, lo sponsor è tenuto ad adeguare gli interventi al progetto presentato ed approvato dall'Amministrazione Comunale

#### **CAPITOLO IV - NORME COMUNI**

##### **Art. 13 –Soggetti ammessi**

- a) cittadini singoli;
- b) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
- c) organizzazioni di volontariato;
- d) parrocchie, enti religiosi;
- e) soggetti giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, lettere b) c) d) e), per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

#### **Art 14 - Durata**

La durata dell'adozione/affido, specificata all'interno della convenzione/contratto di sponsorizzazione, non può essere in ogni caso superiore a 3 (tre) anni.

La convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto adottante, con la sottoscrizione di una nuova convenzione che potrà modificare, a giudizio insindacabile del Comune, i contenuti di quella precedente.

Il Comune può, motivandone le ragioni di interesse pubblico, interrompere in ogni momento la convenzione prima dello scadere naturale.

L'adottante/L'affidatario può recedere dal periodo di adozione/affido per motivate ragioni da comunicare con preavviso di almeno 1 (uno) mese.

#### **Art. 15 - Riconsegna**

Al cessare del periodo di adozione/affido, la fontana/il parco giochi/la fioriera/aiuola/giardino deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato, con tutte le migliorie apportate e senza nulla pretendere dal Comune.

Nel verbale di riconsegna della fontana/della fioriera/aiuola deve risultare la condizione dello stato di fatto. Nel caso risulti uno stato di degrado e/o di incuria il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

#### **Art. 16 - Pubblicità**

1. Il Comune concede la facoltà di collocare nei pressi della fontana adottata un cartello recante la dicitura: "Progetto Adotta una fontana. La manutenzione di questa fontana curata da .....

2. Il Comune concede la facoltà di collocare nei pressi del parco giochi adottato un cartello recante la dicitura: "Progetto Adotta un parco giochi". La manutenzione di questo parco giochi fontana è curata da ... .. a

3. Il Comune concede la facoltà di collocare nei pressi della fioriera/aiuola/giardino affidato un cartello recante la dicitura: "Progetto Adotta una fioriera/aiuola/giardino". La manutenzione di questa fioriera/aiuola/giardino è curata da .....

4. La tipologia e la dimensione dell'eventuale cartello è concordata con il Comune.

#### **Art.17 – Concorso dell'amministrazione**

1. E' esclusa l'erogazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di corrispettivi finalizzati a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante. L'Amministrazione Comunale provvederà comunque a garantire, l'assistenza amministrativa, tramite i propri uffici, finalizzata alla stipula della polizza infortuni a cura del soggetto adottante:

#### **Art.18 – Responsabilità**

Il soggetto adottante per la gestione delle fontane, parchi giochi, fioriere, aiuole, giardini si assume la responsabilità relativa al risarcimento danni a persone e/o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o a manutenzione

#### **Art.19 – CONTENZIOSO**

- 1 Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione, viene definita in via conciliativa tra le parti.
- 2 In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia al Tribunale di Gela